



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 595 DEL 25/08/2020

COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON DECORRENZA 01.03.2021, DEL DIPENDENTE DI RUOLO LUMBARDU MARIANO, ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D-D3

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO PENSIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art. 24 del Decreto-Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che detta disposizioni in materia di trattamenti pensionistici nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire al 1° gennaio 2012;

VISTO l'art. 2, comma 5 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, recante l'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4 del D.L. n. 201/2011 relativo al collocamento a riposo d'ufficio, con cui si precisa che *“... per il lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”*;

VISTE le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08.03.2012 e n. 2 del 19.02.2015 che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, tra l'altro dispongono:

- che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- che detti limiti, salvo diverse disposizioni per particolari categorie di lavoratori, fissati nel compimento del 65° anno di età, in base all'art. 4 del D.P.R. n. 1092/1973 per i dipendenti dello stato e all'art. 12 della legge n.70/1975 per i dipendenti degli enti pubblici, sono applicabili in via analogica anche alle altre categorie di pubblici dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa;
- che, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento in servizio e per la finestra mobile ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico), in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;

VISTO l'art. 15, commi 1 e 2 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in Legge n. 26 del 28 marzo 2019, per cui *“... A decorrere da 1° gennaio 2019..., l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”* e *“... non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31*

dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

VISTO l'art. 27-ter, lett. a) del CCNL 06.07.1995 del personale dipendente dalle Amministrazioni del Comparto Regioni – Autonomie Locali, introdotto dall'art. 6 del CCNL integrativo del 13.05.1996 e modificato dall'art. 21 del CCNL 22.01.2004 il quale stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'ente;

VISTI gli atti d'ufficio dai quali risulta che il dipendente Mariano LUMBARDU, “Istruttore Direttivo Contabile” cat. D-D3 è nato il 29 maggio 1954 e che pertanto ha compiuto i 65 anni d'età in data 29.05.2019;

RILEVATO che, dall'esame della sua situazione previdenziale, il suddetto dipendente raggiungerà l'anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione anticipata, corrispondente a 42 anni e 10 mesi, il giorno 30.11.2020 poiché ha prestato servizio presso questa Amministrazione in qualità di dipendente a tempo determinato per periodi saltuari dal 16.12.1977 al 02.07.1978 con successivo ingresso in ruolo dal 26.07.1978, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 26.06.1978;

DATO ATTO che la Circolare INPDAP n. 18/2010 in merito al “Prolungamento di servizio fino alla decorrenza della pensione” dispone che, al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, l'Amministrazione mantiene in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;

RITENUTO che, in base alla normativa suesposta, si rende necessario collocare in riposo d'ufficio il suddetto dipendente, per raggiungimento dei limiti di legge, decorsi tre mesi dalla maturazione dei previsti requisiti e quindi dal 01 marzo 2021 (**ultimo giorno di servizio: 28 febbraio 2021**);

RICHIAMATA la comunicazione del 19.05.2020 – prot. n. 4532 (depositata agli atti d'ufficio) ad oggetto: “*Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti ordinamentali e di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata*” notificata in pari data al dipendente sopraindicato;

DATO ATTO che è stato rispettato il termine di sei mesi di preavviso;

VISTI gli ordinamenti dell'ex CPDEL e dell'ex INADEL Previdenza, Istituti confluiti nell'INPS gestione ex INPDAP, ai quali il suddetto dipendente è stato regolarmente iscritto e che garantiscono la liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di risolvere il rapporto di lavoro del dipendente di ruolo Mariano LUMBARDU, "Istruttore Direttivo Contabile" matricola 15, attualmente inquadrato in Cat. D giuridica e D3 economica, per raggiunti limiti di età ordinamentale, in quanto in possesso alla data del 30.11.2020, dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata con decorrenza dal 01 marzo 2021 (**ultimo giorno di servizio: 28 febbraio 2021**);
- 2) di disporre la trasmissione all'INPS - gestione Dipendenti Pubblici del presente provvedimento e della documentazione utile ai fini del conseguimento, da parte dell'interessato, del trattamento di quiescenza e previdenza, preso atto che ricorrono i requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata;
- 3) di individuare il dott. Francesco Bendini, titolare di P.O. quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Organizzazione Gestione Risorse Umane Ufficio Stipendi
Ufficio Presenze

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 25/08/2020

Firmato
Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)